

Ricorso di A F A contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 6 agosto 2004

(Causa T-324/04)

(2004/C 300/83)

(Lingua processuale: il francese)

Il 6 agosto 2004 A F A, residente in Rhode St Genèse (Belgio), rappresentato dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del PMO2 (Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali – Retribuzioni, missioni, esperti) 8 gennaio 2004, che stabilisce le modalità di un primo recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente;
- annullare la decisione del PMO1 (Ufficio Gestione e liquidazione dei diritti individuali – gestione dei diritti pecuniari individuali) che sopprime l'indennità di dislocazione in precedenza erogata al ricorrente;
- annullare la decisione del PMO2 9 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di recupero delle somme indebitamente percepite dal ricorrente;
- annullare la decisione dell'AIPN 2 luglio 2004, notificata al ricorrente il 7 luglio 2004, che risponde al reclamo proposto dal ricorrente;
- annullare ogni atto conseguente e/o relativo a tali decisioni che intervenga successivamente al ricorso;
- ordinare il rimborso di tutte le somme che sono state e/o saranno trattenute sulla retribuzione del ricorrente a decorrere dal febbraio 2004, maggiorate di un interessere pari al 5,25 % a partire dalla data di presentazione del reclamo;
- concedere al ricorrente un risarcimento del danno morale, valutato in via equitativa in EUR 3 000, con riserva di aumento dell'importo nel corso del procedimento;
- condannare in ogni caso la convenuta alle spese, compresi i costi e gli onorari del legale consultato dal ricorrente per la presentazione del ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente è entrato in servizio presso la Commissione il 16 settembre 1987. In un primo tempo esso ha esercitato le

proprie funzioni in Lussemburgo, dal 1° aprile 1989 lavora a Bruxelles. Il ricorrente beneficiava di un'indennità di dislocazione sia a Lussemburgo che a Bruxelles.

Con le decisioni impugnate la Commissione ha soppresso tale beneficio con effetto retroattivo alla data del trasferimento del ricorrente a Bruxelles, avendo appurato che il ricorrente aveva abitato e lavorato a Bruxelles nel pertinente periodo di riferimento, dal 16 marzo 1982 al 15 marzo 1987. La Commissione ha altresì stabilito le modalità del rimborso delle somme indebitamente percepite dal ricorrente.

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente adduce la violazione degli artt. 69 e 85 dello statuto, dell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto, nonché dei principi di buona amministrazione, della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento. In tale contesto il ricorrente rileva anzitutto che, durante il periodo di riferimento, egli lavorava per un'organizzazione professionale estera di imprese siderurgiche. Secondo il ricorrente tale organizzazione dovrebbe essere considerata di carattere internazionale e, pertanto, il periodo nel quale egli vi lavorava non dovrebbe essere preso in considerazione. Il ricorrente fa altresì valere che, in ogni caso, durante la maggior parte del periodo di riferimento egli non risiedeva in Bruxelles in modo permanente, poiché le sue attività economiche erano in tale epoca concentrate all'estero.

Ricorso della House of Donuts International contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto l'11 agosto 2004

(Causa T-333/04)

(2004/C 300/84)

(Lingua processuale: l'inglese)

L'11 agosto 2004 la società House of Donuts International, con sede in Gorge Town, Grand Cayman (Indie occidentali britanniche), rappresentata dall'avv. N. Decker, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Anche la società Panrico S.A. era parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 474 486 presentata dalla ricorrente dev'essere accolta;
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 12 maggio 2004 (procedimento R 1034/2001-4);
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Titolare del marchio comunitario:	La ricorrente
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio figurativo «House of donuts» per beni e servizi di cui alle classi 30, 32 e 42 (ciambelle, maritozzi, cornetti, acque minerali, ristoranti, caffè e servizi di ristorazione) – domanda n. 474 486
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Panrico S.A.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchi denominativi e figurativi spagnoli «DONUT» e «donuts» per beni e servizi di cui alle classi 30, 32 e 42 (confetteria, pasticceria, dolci e canditi, bevande a base di frutta e succhi di frutta, servizi di caffetteria, bar, ristorante, albergo e campeggio)
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto della domanda di registrazione del marchio
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto dell'impugnazione della ricorrente
Motivi di ricorso:	I marchi di cui trattasi non sono simili. L'opponente non avrebbe diritto all'uso esclusivo delle parole «donut» o «donuts».

Ricorso della Parfümerie Douglas GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) proposto il 23 agosto 2004

(Causa T-349/04)

(2004/C 300/85)

(Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 23 Agosto 2004, la società Parfümerie Douglas GmbH, con sede in Hagen (Germania), rappresentata dal sig. Christoph

Schumann, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controparte dinanzi alla Commissione di ricorso era il sig. Jürgen Heinz Douglas, Amburgo (Germania).

La ricorrente chiede,

- di accogliere il presente ricorso assieme ai documenti ad esso allegati, di accertare la tempestiva e regolare presentazione del ricorso contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso 24 maggio 2004 nella causa (procedimento R 795/2002-4) e di annullare tale decisione, di respingere l'opposizione e di condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente la registrazione del marchio comunitario	La ricorrente
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione	Il marchio denominativo «Douglas beauty spa» per servizi della classe 39 (organizzazione di viaggi, accompagnamento di viaggiatori, prenotazioni di camere presso alberghi ed altri alloggi temporanei) – Domanda n. 1 459 197
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Jürgen Heinz Douglas
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Il marchio tedesco «Douglas Touristik» per servizi della classe 39 (organizzazione di viaggi, noleggio di veicoli e imbarcazioni).
Decisione della divisione opposizione:	Diniego di registrazione
Decisione della Commissione di ricorso	Rigetto del ricorso
Motivi del ricorso:	Violazione degli artt. 42, 43, 74 e 79 del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 in combinato disposto con le norme 15, 16 e 18 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95